

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1419

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame mira a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica ceca, anche sotto forma di *joint-ventures*.

L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare, secondo le linee direttrici a suo tempo concordate per l'intera area dei Paesi dell'Europa centro-orientale fra le Amministrazioni competenti e la Confindustria, l'evoluzione legislativa che ha avuto luogo nella Repubblica ceca, con particolare vigore negli ultimi anni, nei confronti degli investimenti stranieri.

Gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dall'Accordo riguardano:

la garanzia, per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, di un trattamento giusto ed equo e dell'astensione dall'adozione di provvedimenti ingiustificati o discriminatori (articolo 2), ed in ogni caso la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospitante o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

la garanzia per l'investitore di un giusto e tempestivo risarcimento in caso di nazionalizzazione od esproprio (articolo 5) e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per i cittadini del Paese ove l'investimento è stato effettuato o di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi (articolo 4);

la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro (articolo 7);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la

Parte ospitante, sia tra le Parti contraenti (articoli 8 e 9).

L'Accordo in questione appare funzionale, oltre che agli interessi dei nostri operatori economici, all'obiettivo, di ormai prossimo raggiungimento, del Governo ceco, di adeguare pienamente le condizioni normative interne alle necessità del processo di transizione all'economia di mercato.

La sua ratifica favorirà certamente una più stretta collaborazione industriale fra i due Paesi, foriera di rilevanti vantaggi, sul piano economico e commerciale, per entrambe le Parti.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca (qui di seguito denominate "Parti Contraenti"),

desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione economica a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

desiderando creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in questo settore,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito in relazione ad attività economiche da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, e comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, come pegni, vincoli, ipoteche e diritti simili;

b) titoli azionari ed obbligazionari, titoli di Stato e titoli pubblici in genere o qualsiasi altra forma di partecipazione ad una società;

c) crediti finanziari e titoli a qualsiasi prestazione avente un valore economico relativi ad investimenti, nonché redditi reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, processi tecnici, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento connessi ad un investimento;

e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni di legge vigenti, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni contributo aggiuntivo all'ammontare dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non implica un cambiamento del loro carattere di investimenti.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui investimenti, direttamente o tramite una sua consociata, nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti in conformità alle sue leggi.

b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita in conformità alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, anche se non esclusivamente, profitti, interessi, interessi relativi a prestiti, utili da capitale, partecipazioni, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, come pure "redditi" in natura.

4. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le aree marine e sottomarine

sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, o, secondo il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali.

5. Per "attività connesse" si intende l'organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture, nonché l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione degli affari; la conclusione, l'adempimento e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale; l'accesso al mercato finanziario ed in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta estera per importazioni; la concessione di franchigie o diritti su licenza e servizi di leasing resi nel od al territorio delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà, creerà e manterrà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio ed ammetterà tali investimenti, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed alle attività connesse effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio e si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, l'uso, la cessione, la trasformazione o la liquidazione degli investimenti, nonché l'approvvigionamento dei beni necessari per gli investimenti e la vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali.

3. Ciascuna Parte Contraente o sua istituzione potrà stipulare, in conformità alle sue leggi e regolamenti, un accordo di investimento con un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione al progetto di investimento.

4. Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle sue leggi e regolamenti, permetterà agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio di impiegare personale manageriale altamente qualificato indipendentemente dalla sua nazionalità.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti, ciascuna Parte Contraente concederà agli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere intese come un obbligo in capo ad una delle Parti Contraenti ad estendere agli investitori dell'altra i vantaggi derivanti da un qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che possa essere esteso dalla Parte Contraente in virtù di:

a) unioni doganali, economiche e monetarie, aree di libero scambio, o altri accordi internazionali analoghi che istituiscano dette unioni o istituzioni o altre forme di cooperazione regionale di cui una delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte;

b) accordi o intese internazionali relativi in tutto o in parte a problemi di tassazione, in particolare al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi e la cooperazione transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, scontri o altri avvenimenti analoghi nel territorio

dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quella che la Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo.

2. Fatto salvo quanto sancito dal paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioè:

a) confisca della loro proprietà da parte delle sue forze dell'ordine o autorità;

b) distruzione delle loro proprietà da parte delle sue forze dell'ordine od autorità non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessità della situazione;

dovranno vedersi accordare un giusto ed adeguato risarcimento per i danni e le perdite subite durante il periodo della confisca o a seguito della distruzione della proprietà.

3. I risarcimenti dovuti a seguito degli accadimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti, ivi inclusi i relativi utili, non dovranno essere, de jure o de facto, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definiti "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge e su base non discriminatoria e sarà accompagnato dal pagamento di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base LIBOR dalla data di esproprio alla data del pagamento e dovrà essere effettuato senza indebito ritardo ed in ogni caso entro due mesi. Esso dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi quando una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita ai sensi delle leggi in vigore nel proprio territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una società mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente dovrà essere calcolato tenendo conto della quota di detto investitore nella società mista in conformità ai suoi documenti costitutivi.

3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato colpito da esproprio avrà diritto ad una sollecita revisione da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno e, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento siano conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale, ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è - o resta - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovrà essere liberamente trasferibile.

ARTICOLO 6 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione effettui pagamenti ai propri investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio

dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere:

a) la cessione, per legge o sulla base di una transazione giuridica in quel Paese, di qualsiasi diritto o rivendicazione da parte dell'investitore alla Parte Contraente o alla sua istituzione; nonché

b) il diritto della Parte Contraente o della sua istituzione in virtù della surroga ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni dell'investitore assumendosi gli obblighi connessi all'investimento.

2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell' articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Le Parti Contraenti dovranno assicurare il trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti ed agli utili da investimento. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione e indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti dovranno comprendere in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali ed ulteriori somme per il mantenimento e l'incremento dell'investimento:

b) profitti, interessi, dividendi ed altre forme correnti di reddito;

c) fondi per il rimborso di prestiti;

d) royalties o emolumenti, pagamenti per servizi tecnici e di assistenza;

e) proventi derivanti dalla cessione o liquidazione totale o parziale degli investimenti;

f) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte

Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente;

g) risarcimento per nazionalizzazione o esproprio.

2. Tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto diversamente disposto.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e al paragrafo 1 del presente Articolo verranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento del trasferimento. Detto periodo non dovrà in alcun caso superare i due mesi.

ARTICOLO 8 - Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

(a) al Tribunale competente o al Tribunale Arbitrale della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti;

(b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati (Washington, 18 marzo 1965);

(c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

(d) a qualsiasi altra organismo arbitrale internazionale come convenuto dalle Parti in causa.

3. Nel caso in cui la controversia venga sottoposta al Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 2 c) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri;
- il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma fungerà da Autorità preposta alla designazione;
- il Tribunale Arbitrale prenderà la propria decisione tenendo in considerazione le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite consultazioni o negoziati.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi, esse saranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito caso per caso secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente ne nominerà un membro. I due membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, con il benestare di entrambe le Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale (qui di seguito definito il "Presidente"). Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti arbitri.

4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate si potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice-presidente. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte

Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente ed le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Sarà il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Articolo 10 - Applicazione di altre disposizioni ed impegni speciali

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi internazionali a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo non dovrà impedire alle Parti Contraenti o ai loro investitori che possiedono investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di trarre vantaggio delle disposizioni più favorevoli al suo caso.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni di specifici contratti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, dovrà essere applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11 - Applicabilità del presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate ai futuri investimenti effettuati da una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte ed anche agli investimenti esistenti in conformità alle leggi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Entrambe le Parti Contraenti dovranno notificarsi l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per legge per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo

entrerà, in vigore il primo giorno del secondo mese a partire dalla data della seconda notifica.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni. Successivamente, resterà in vigore fino alla scadenza dei 12 mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti notifica all'altra per iscritto la propria intenzione di far cessare l'Accordo.

3. Per gli investimenti effettuati prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori dieci (10) anni a partire dalla data di scadenza.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ..*Roma*..... il ..*22 gennaio*..... 1996, in duplice copia, in lingua italiana, ceca ed inglese.

In caso di divergenza di interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER LA

REPUBBLICA ITALIANA

PER LA

REPUBBLICA CECA



